

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 342 DEL 24/02/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES PER LA FREQUENZA DI TIROCINI CURRICULARI DEL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 357/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Roma, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari al fine di consentire a studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la frequenza delle unità operative/servizi di questa Azienda Ulss.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e s.m.i., stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, in attuazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

La Regione Veneto, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa sopra citata adottando la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, in particolare l’art. 41, e successivamente, con DGR n. 1816 del 7.11.2017, il Regolamento “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3”.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l’Ateneo richiedente, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari, come specificato nelle premesse, con l’UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede a Roma, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Università UniCamillus di Roma - Saint Camillus International University of Health Sciences, C.F. 97962900581, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore e Legale Rappresentante e Amministratore Delegato pro tempore Prof. Giovan Crisostamo Profita, C.F. PRFGNC60M13A049Y, nato ad Acquaviva Platani (CL), il 13/08/1960, per la carica domiciliato a Roma, Via di Sant'Alessandro n. 8, 00131,

E

L'Azienda ULSS 8 Berica (Ente Ospitante) con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F. - P. IVA: 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, in qualità di rappresentante legale, di seguito denominata anche Azienda o Ente Ospitante.

PREMESSE

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270 recante modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, concernente l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR, e, ove applicabile all'art. 111 del D. Lgs. 101/2020 e smi;
- VISTO l'Ordinamento e il relativo percorso formativo dei Corsi di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte essenziale ed imprescindibile della presente convenzione,

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, RAPPRESENTANTE E QUALIFICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ateneo intende presentare una proposta di accreditamento di un nuovo Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2026-2027, presso la sede di Venezia, nell'ambito della propria offerta formativa.

L'Università e l'Azienda stipulano la presente convenzione per regolare i rapporti finalizzati al corretto svolgimento di attività professionalizzante presso l'Azienda.

Dette attività sono volte al conseguimento da parte degli studenti della piena padronanza di tutte le competenze previste dal relativo profilo professionale.

Art. 2

Il numero dei tirocinanti accolti, la durata dei tirocini e le modalità di svolgimento saranno stabiliti in accordo tra le parti sulla base degli Ordinamenti Didattici e sulla base del progetto formativo e di orientamento dello studente.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui all'art. 1 sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Azienda è seguita e controllata da un tutor aziendale cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed a cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dalla Direzione Didattica del Corso di laurea.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in tema di igiene, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

L'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata dalla Direzione Didattica dell'Università, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dall'Azienda.

L'Azienda riceve dalla Segreteria Didattica del Corso di Studio il Documento di Programmazione del Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Approvato dalla Commissione Didattica del CdS), al fine di essere edotto in merito agli obiettivi formativi e ai risultati dell'apprendimento attesi per gli studenti.

L'Ente ospitante riceve altresì gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'Azienda si impegna ad accogliere gli studenti e a guidare, con impegno di uno specifico tutor, le attività svolte dagli stessi.

Il Responsabile della struttura interessata presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dagli studenti.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 81/08 l'Università assicura la Sorveglianza Sanitaria (art. 41 del D. Lgs. n. 81/08) in riferimento alle attività svolte dai tirocinanti oggetto della presente convenzione, impegnandosi ad inviare il Giudizio di Idoneità in corso di validità contestualmente alla richiesta di trasferimento dei tirocinanti presso le strutture aziendali.

Per quanto disposto dal D. Lgs. n. 101/20 in materia di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, il tirocinante eventualmente radioesposto ha l'obbligo di consegnare al servizio dell'Azienda/Ente preposto alla radioprotezione dei lavoratori il Giudizio di Idoneità Radiologica. Il tutor aziendale vigilerà affinché tale obbligo sia ottemperato.

Da parte sua, l'Azienda si impegna a adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di Sorveglianza Sanitaria nei confronti dei tirocinanti con l'obbligo di comunicare periodicamente all'Università i risultati dei controlli effettuati sui tirocinanti stessi nonché a fornire alla medesima tutta la documentazione necessaria per il corretto svolgimento della presente convenzione (Protocollo di sorveglianza sanitaria applicato dall'Azienda, Documento di Valutazione dei Rischi o opportuno stralcio dello stesso e relativo ai rischi per mansione).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 81/08 e degli artt. 112 e 113 del D. Lgs. 101/20, l'Università assicura:

- adeguata formazione dei tirocinanti su eventuali rischi per la Sicurezza e la Salute, presenti nei processi produttivi e nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione (art. 37 del D. Lgs. n. 81/08);
- adeguata formazione dei tirocinanti su eventuali rischi per la Sicurezza e la salute, presenti nei processi produttivi e nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, da esposizione a radiazioni ionizzanti (artt. 110 e 111, D. Lgs. 101/20).

L'Azienda si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni, formazione e addestramento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di protezione anche fornendo i dispositivi di protezione individuali previsti per la mansione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (artt. 36, 37 e 73 del D. Lgs. n. 81/08, Accordo 17/4/2025 n. 59/CSR, art. 111 del D. Lgs. 101/20), anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva (Documento di Valutazione dei Rischi - art. 28 del D.lgs. n. 81/2008).

Per le attività di cui alla presente Convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.lgs. n. 81/2008 e dal D. Lgs 101/20 sono quelle dell'Azienda e comunicate ai tirocinanti prima dell'inizio delle attività stesse.

L'Azienda si impegna altresì a fornire all'Università il richiamato documento di sicurezza (ovvero Documento di Valutazione dei Rischi o opportuno stralcio dello stesso e relativo ai rischi per mansione) elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva come previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, richiamato in precedenza.

Art. 4

L'Università assicura lo studente contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università.

Art. 5

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e

conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR, e successive modificazioni o integrazioni.

L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti ai fini della gestione del corso di studio oggetto del presente accordo e ha le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, mentre l'Azienda è Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 26 dello stesso GDPR. Il trattamento dei dati personali degli studenti deve essere riferito alla sola finalità di formazione specialistica degli studenti.

In particolare, l'Azienda in qualità di Responsabile del trattamento si impegna affinché i dati personali:

- vengano trattati esclusivamente per gli scopi determinati, espliciti e legittimi e nei limiti in cui il trattamento sia necessario per la gestione del protocollo;
- siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione o la rettifica;
- siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Inoltre, l'Azienda si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile.

Per quanto gli obblighi qui non esplicitati si deve far riferimento al già menzionato art. 28 del GDPR.

Art. 6

Le attività previste dalla presente Convenzione non comporteranno alcun onere e/o spesa a carico delle parti interessate, ivi compresa la Regione Veneto, né alcun diritto e/o aspettativa al riconoscimento delle funzioni di didattica e ricerca ex D.lgs. n. 517/1999.

Le Parti si danno atto che la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché non potranno vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria prevista per l'Azienda di riferimento, ai sensi della disciplina vigente.

Art. 7

La presente convenzione è disciplinata dalla vigente normativa italiana in materia.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le stesse. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 8

La presente Convenzione ha durata di sei anni a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 e potrà essere rinnovata, previo accordo tra le Parti, nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo

PEC, ed avrà effetto al momento della ricezione della comunicazione di recesso, tranne per le attività in corso di svolgimento, che dovranno essere assicurate fino alla fine del corrente anno accademico.

Art. 9

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Università.

La presente Convenzione, redatta in un unico originale, viene firmata digitalmente, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Per Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

Per UniCamillus

Il Rettore

Prof. Giovan Crisostamo Profita